

Verbale n. 14 del 20 dicembre 2022



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 106: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE, PER L'ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE O PER L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, DI AUTORIPARAZIONE, DI PULIZIA O DI FACCHINAGGIO. AGGIORNAMENTO - DELIBERA D'URGENZA ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE

Il Segretario Generale ricorda che, al verificarsi di determinate condizioni, è normativamente prevista:

- la sospensione o l'inibizione dell'attività per l'attività di agente di affari in mediazione;
- la sospensione o l'inibizione dell'attività per l'attività di spedizioniere;
- l'inibizione alla prosecuzione dell'attività o la sospensione o la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese per le imprese di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio (cosiddette "leggi speciali").

Richiama, altresì, la Deliberazione di Giunta n. 91 del 18 luglio 2014, con la quale sono state approvate le "Linee guida" per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione, degli spedizionieri e delle imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia o di facchinaggio.

Il Segretario Generale comunica che si rende necessario aggiornare tali "Linee guida", anche alla luce delle nuove normative inerenti il trattamento dei dati personali e delle nuove modalità di comunicazione, che consentono la possibilità di tenere le audizioni anche a distanza.

Ricorda che l'Area anagrafica ha aggiornato tali Regolamenti alla luce dell'esperienza accumulata negli anni passati ed in relazione alla prassi ed alla giurisprudenza



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

formatasi sulla materia.

Aggiunge altresì che le bozze di tali Regolamenti sono state presentate e condivise integralmente con le Associazioni di categoria interessate e con le Associazioni dei consumatori invitate e presenti all'incontro tenutosi nella giornata del 16 dicembre 2022.

Il Presidente propone pertanto, per l'approvazione, i Regolamenti, così come riportati dagli allegati A, B e C, che fanno parte integrante della presente deliberazione, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Camerale.

Non essendo prevista a breve una riunione del Consiglio camerale, rileva inoltre la necessità e l'urgenza di adottare i Regolamenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione o per l'attività di spedizioniere o per l'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia o di facchinaggio, con i poteri del Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. 1) del vigente Statuto, al fine di darne attuazione con decorrenza 1.1.2023.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal Segretario Generale;

richiamata la normativa di riferimento:

- L. 3 febbraio 1989, n. 39 (attività di agenti di affari in mediazione);
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 (regolamento sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione);
- D.M. 26 ottobre 2011 (modalità di iscrizione nel RI e nel REA dei soggetti che esercitano l'attività di mediatore);
- L. 14 novembre 1941, n. 1442 (istituzione di elenchi



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

autorizzati degli spedizionieri);

- D.M. 26 ottobre 2011 (modalità di iscrizione nel RI e nel REA dei soggetti che esercitano l'attività di spedizioniere);
- L. 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti);
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (regolamento inerente l'attività di installazione di impianti);
- L. 5 febbraio 1992, n. 122 (disposizioni in materia di attività di autoriparazione);
- D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (disciplina dell'attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221 (regolamento inerente l'attività di facchinaggio);
- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii;
- art. 37 del Decreto Semplificazione (D.L. n. 76 del 16 luglio 2020);

condivisa la proposta del Presidente di procedere con un provvedimento di urgenza e con i poteri del Consiglio Camerale, salva ratifica da parte del Consiglio Camerale, nella prima seduta utile, al fine di dare attuazione con decorrenza 1.1.2023 all'aggiornamento del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione o per l'attività di spedizioniere o per l'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia o di facchinaggio;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

d e l i b e r a

- a) di approvare con i poteri del Consiglio Camerale, i seguenti Regolamenti:
- "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione", allegato "A";
 - "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli spedizionieri", allegato "B";
 - "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per l'attività di: installazione impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio", allegato "C"; che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;
- b) di disporre la decorrenza dei regolamenti dal 1.1.2023;
- c) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prossima riunione del Consiglio Camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)

ALLEGATO "A" alla deliberazione della Giunta camerale n. 106 del 20/12/2022



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
AGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE**

**(Legge 3 febbraio 1989, n. 39 – D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 – D.M. 26
ottobre 2011)**

**REGOLAMENTO-PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
AGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
(L. 3 febbraio 1989, n. 39 – D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 – D.M. 26 ottobre 2011)**

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Sanzioni disciplinari

Articolo 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Articolo 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Articolo 5 – Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Articolo 6 – Segnalazione delle violazioni

Articolo 7 - Audizione

Articolo 8 – Segnalazione all'Autorità giudiziaria

Articolo 9 – Termini

Articolo 10 – Contestazione del comportamento che ha determinato la turbativa del mercato

Articolo 11 – Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di mediatore

Articolo 12 – Decisione

Articolo 13 – Verifica della sospensione dell'attività

Articolo 14 – Verifica scritture contabili

Articolo 15 – Criteri per l'adozione delle sanzioni disciplinari

Articolo 16 – Tutela della riservatezza "Privacy"

Articolo 17 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari e il relativo procedimento nei confronti degli agenti di affari in mediazione che, nell'esercizio della loro attività, si rendano responsabili di comportamenti atti a turbare il regolare andamento del mercato o nei casi di irregolarità individuati a seguito della verifica dinamica della permanenza dei requisiti prevista normativamente.

Art. 2 – Sanzioni disciplinari

Gli agenti di affari in mediazione che contravvengono alle norme che disciplinano la loro attività o che abbiano tenuto comportamenti atti a turbare il mercato sono sottoposti, in base alla gravità dell'infrazione, a procedimento disciplinare che può portare alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sospensione dell'esercizio dell'attività di mediazione per un periodo **non superiore a sei mesi**:
 - a1) nei casi di turbamento del mercato meno gravi;
 - a2) nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione;
 - a3) nei casi di irregolarità accertate, per quanto riguarda il rinnovo o la stipula del contratto di assicurazione professionale per la copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti;
- b) sospensione dell'esercizio dell'attività di mediazione che può essere disposta **fino al termine del giudizio** in caso di assunzione della qualità di imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 2 c. 3 lettera f) della L. 39/89, in particolare, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
 - b1) essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive a norma del D.Lgs 159/11 o della L.57/62 o della L. 646/82,
 - b2) essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del R.D. 1736/33,
 - b3) essere interdetti o inabilitati, falliti (le incapacità personali cessano con la chiusura della procedura concorsuale),
 - b4) essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto (reato depenalizzato; chi è incorso può chiedere al Giudice competente il decreto di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni) e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni;
- c) inibizione all'esercizio dell'attività di mediazione:
 - c1) nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione;
 - c2) quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione dell'attività nel registro delle imprese/R.E.A. o, laddove necessario, nell'apposita sezione del R.E.A.:
 - c2.1) nel caso di mancanza del requisito professionale;
 - c2.2) nel caso di assenza della copertura assicurativa dei rischi professionali;
 - c2.3) nel caso di mancata nomina del preposto;
- d) inibizione perpetua all'esercizio dell'attività:
 - d1) nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il mercato;
 - d2) nei confronti degli agenti di affari in mediazione che, nel periodo di sospensione, compiano atti inerenti al loro ufficio;
 - d3) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la sospensione dell'attività.

I provvedimenti disciplinari sono annotati e iscritti per estratto nel repertorio economico

amministrativo (r.e.a.).

Art. 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Il Dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti disciplinari delega l'esercizio delle funzioni disciplinari a un responsabile del procedimento.

A questi è demandato il compito di curare il procedimento, di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali.

Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

- archivia l'esposto o dispone l'apertura del procedimento disciplinare;
- individua il comportamento che ha determinato la turbativa di mercato;
- fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento;
- inoltra le segnalazioni previste dalla legge all'Autorità Giudiziaria;
- propone al Dirigente la sanzione disciplinare che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Resta, viceversa, in capo al Dirigente, con cui il responsabile del procedimento dovrà all'uopo raccordarsi, la possibilità di disporre ispezioni.

Art. 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia svolge le funzioni previste dal soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 5 – Ufficio competente per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è l'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

Art. 6 – Segnalazione delle violazioni

Chiunque, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare per un agente d'affari in mediazione, può presentare una segnalazione/esposto debitamente circostanziata e documentata, all'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

La segnalazione/esposto deve essere inoltrata all'ufficio utilizzando esclusivamente l'apposito modello, redatto in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile, reperibile in formato .pdf compilabile sul sito della Camera di Commercio di Brescia all'indirizzo www.bs.camcom.it.

Nel caso la segnalazione/esposto fosse in forma anonima, la stessa verrà archiviata.

Il responsabile del procedimento, se archivia l'esposto, ne dà comunicazione al soggetto che ha presentato la segnalazione; diversamente, avvia il procedimento e ne dà notizia, a mezzo di lettera se privato cittadino e a mezzo domicilio digitale se imprenditore, a chi ha presentato la segnalazione e al soggetto individuato come responsabile della violazione.

Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

- l'ufficio competente e presso il quale può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- il responsabile del procedimento;
- il comportamento contestato;
- il termine del procedimento;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo;
- l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- la possibilità entro il termine di giorni 30 di trasmettere esclusivamente tramite domicilio digitale una memoria illustrativa, nonché l'indicazione di eventuali testi a scarico. Tale termine non è dilatorio; va incluso nel termine di 180 giorni di cui al successivo art. 9) punto b).

Il responsabile del procedimento cura la convocazione per mezzo del domicilio digitale del mediatore e degli eventuali testimoni individuati dall'ufficio o richiesti dall'interessato al fine di ascoltarli in audizione.

Art. 7 – Audizione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dall'audizione dell'interessato, dei controinteressati e dei testimoni individuati dall'ufficio e richiesti dal mediatore.

L' audizione si tiene alla presenza del Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio o di un funzionario dell'Area con posizione organizzativa e del responsabile dell'ufficio che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Durante l'audizione il mediatore può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale a cura del responsabile d'ufficio. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente o suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio competente per materia e dall'audito, viene protocollato. Un originale viene rilasciato immediatamente all'audito.

L'audito ha diritto di far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Il Dirigente ha la facoltà di decidere che l'audizione si tenga a distanza, realizzando il collegamento attraverso la piattaforma Google Meet.

Art. 8 – Segnalazione all'Autorità giudiziaria

Il responsabile del procedimento provvede a inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi in cui il soggetto segnalato sia incorso per tre volte in una sanzione amministrativa per esercizio abusivo dell'attività.

Parimenti, trasmette le segnalazioni che comportano l'obbligo di trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, mentre l'informativa all'interessato è limitata alla notizia della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria quale atto d'ufficio.

Art. 9 – Termini

Sono previsti i seguenti termini:

- a) per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare accertamenti presso privati e/o enti pubblici;
- b) per la conclusione del procedimento: 180 giorni con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dal mediatore;
- c) per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- d) per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipenda esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato;
- e) per la convocazione all'audito: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione;
- f) per la comunicazione della decisione all'audito: entro 15 giorni dalla decisione;
- g) fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono decorrere almeno 60 giorni.

Art. 10 – Contestazione del comportamento che ha determinato la turbativa del mercato

Il fatto o comportamento contestato al mediatore viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi:

- le generalità per individuare in modo univoco il mediatore;
- gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati;
- l'enunciazione dei fatti contestati;
- l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.

Art. 11 – Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di mediatore

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 26 ottobre 2011, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della scia di inizio attività al registro delle imprese, viene effettuata una verifica relativamente alla permanenza dei requisiti che consentono all'impresa la prosecuzione dello svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Dirigente, verificata la mancanza di un requisito di legge, adotta il conseguente provvedimento sulla base della documentazione trasmessa al registro delle imprese con pratica telematica ComUnica, e degli ulteriori elementi acquisiti nella eventuale partecipazione dell'imprenditore all'audizione.

L'ufficio competente accerta l'eventuale violazione amministrativa.

Art. 12 – Decisione

Il Dirigente dell'Area Anagrafica adotta il provvedimento finale.

Lo stesso viene notificato con domicilio digitale all'impresa che svolge l'attività di agente di mediazione. La conclusione del procedimento viene comunicata al soggetto che ha presentato la segnalazione.

Art. 13 – Verifica sospensione attività

Nel caso di provvedimento disciplinare di sospensione dell'attività, la notizia deve essere iscritta a cura del sanzionato con modalità telematica nel repertorio delle notizie economico amministrative, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 581/95.

Nel caso l'interessato non provveda, la notizia verrà acquisita d'ufficio e contestualmente verrà accertata la relativa violazione amministrativa.

Nel corso delle ispezioni disposte al fine di verificare l'effettiva sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si deve accertare che i locali non siano accessibili al pubblico e non vi sia alcuna attività rivolta allo stesso.

Art. 14– Verifica scritture contabili

La documentazione contabile (a titolo esemplificativo: registro fatture, libro giornale o, nel caso di contabilità semplificata, registro IVA) che dimostra l'effettiva sospensione dell'attività di mediazione, a seguito dell'adozione del provvedimento dirigenziale di sospensione della stessa, deve essere trasmessa all'ufficio competente con domicilio digitale, fatta salva la possibilità di audire l'interessato, anche su sua richiesta, al fine di acquisire elementi aggiuntivi per la valutazione del caso in esame.

Dell'esito dell'esame delle evidenze contabili, l'ufficio competente redige apposito verbale e dà comunicazione all'interessato a conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 15 – Criteri per l'adozione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari saranno inflitte in base alla gravità della violazione, al comportamento complessivo tenuto dall'agente immobiliare nella fattispecie oggetto della segnalazione e tenuto conto dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

La sanzione disciplinare della sospensione dell'attività nei casi di irregolarità del rinnovo della copertura assicurativa di cui all'art. 2, punto a3), verrà applicata secondo la seguente gradualità per un periodo continuativo e senza interruzioni:

Tipo di irregolarità	Sanzione
1. Scopertura assicurativa	sospensione dell'attività per: <ul style="list-style-type: none"> • 2 giorni fino a 3 mesi di scopertura, • 4 giorni a partire da 4 a 6 mesi di scopertura, • 8 giorni dal 7° mese al 12° mese di scopertura incrementato di 5 giorni per ogni anno successivo o frazione di anno successivi al primo
2. Copertura assicurativa effettuata successivamente, con clausole di retroattività	sospensione dell'attività <ul style="list-style-type: none"> • 1 giorno fino a 3 mesi di scopertura, • 2 giorni da 4 a 6 mesi di scopertura, • 3 giorni da 7° mese al 12° mese di scopertura incrementato di 1 giorno per ogni annualità successiva completa
3. Copertura assicurativa massimale inferiore agli importi minimi stabiliti dalle disposizioni normative	sospensione dell'attività per 5 giorni sospensione di 2 giorni se l'ultimo anno di copertura assicurativa è in regola con il massimale previsto dalla legge

Art. 16 - Tutela della riservatezza "Privacy"

La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2023 ed è pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
AGLI SPEDIZIONIERI**

(Legge 14 novembre 1941, n. 1442 – D.M. 26 ottobre 2011)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
AGLI SPEDIZIONIERI
(L. 14 novembre 1941, n. 1442 – D.M. 26 ottobre 2011)

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Sanzioni disciplinari

Articolo 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Articolo 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Articolo 5 – Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Articolo 6 – Segnalazione delle violazioni

Articolo 7 - Audizione

Articolo 8 – Segnalazioni

Articolo 9 – Termini

Articolo 10 – Contestazione del comportamento che ha determinato la turbativa del mercato

Articolo 11 – Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di spedizionario

Articolo 12 – Decisione

Articolo 13 – Verifica della sospensione dell'attività

Articolo 14 – Verifica scritture contabili

Articolo 15 – Tutela della riservatezza "Privacy"

Articolo 16 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari e il relativo procedimento nei confronti degli spedizionieri che nell'esercizio della loro attività si rendano responsabili di mancanze commesse nell'esercizio dell'attività o per infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro o per fatti che non consentirebbero l'esercizio dell'attività o a seguito della verifica dinamica della permanenza dei requisiti prevista normativamente.

Art. 2 – Sanzioni disciplinari

Gli spedizionieri che contravvengono alle norme che disciplinano la loro attività sono sottoposti, in base alla gravità dell'infrazione, a procedimento disciplinare.

Lo spedizioniere è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura che si applica per lievi mancanze commesse nell'esercizio dell'attività e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro;
- b) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000 (ora pari a € 5,16), da destinarsi a Opere assistenziali della provincia dove trovi la sede l'azienda, nel caso si incorra in più di tre volte nel provvedimento di censura e che sia risultato colpevole di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attività sia nei rapporti tra spedizionieri che fra questi e gli utenti oppure si subisca condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro;
- c) sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi in caso di mancanze più gravi commesse nell'esercizio dell'attività e per gravi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro o nei casi di persistente recidività;
- d) inibizione perpetua all'esercizio dell'attività per fatti che non consentirebbero l'esercizio dell'attività.

I provvedimenti disciplinari sono annotati ed iscritti per estratto nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.).

Art. 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Il Dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti disciplinari delega l'esercizio delle funzioni disciplinari a un responsabile del procedimento.

A questi è demandato il compito di curare il procedimento, di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali.

Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

- archivia l'esposto o dispone l'apertura del procedimento disciplinare;
- individua il comportamento che ha determinato la turbativa di mercato;
- fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento;
- inoltra le segnalazioni previste dalla legge all'Autorità Giudiziaria;
- propone al Dirigente la sanzione disciplinare che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Resta, viceversa, in capo al Dirigente, con cui il responsabile del procedimento dovrà all'uopo raccordarsi, la possibilità di disporre ispezioni.

Art. 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia svolge le funzioni previste dal soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 5 – Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è l'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

Art. 6 – Segnalazione delle violazioni

Chiunque, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare per uno spedizioniere, può presentare una segnalazione/esposto debitamente circostanziata e documentata, all'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

La segnalazione/esposto deve essere inoltrata all'ufficio utilizzando esclusivamente l'apposito modello, redatto in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile, reperibile in formato .pdf compilabile sul sito della Camera di Commercio di Brescia all'indirizzo www.bs.camcom.it.

Nel caso la segnalazione/esposto fosse in forma anonima, la stessa verrà archiviata.

Il responsabile del procedimento, se archivia l'esposto, ne dà comunicazione al soggetto che ha presentato la segnalazione; diversamente, avvia il procedimento e ne dà notizia, a mezzo di lettera se privato cittadino e a mezzo domicilio digitale se imprenditore, a chi ha presentato la segnalazione e al soggetto individuato come responsabile della violazione.

Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

- l'ufficio competente e presso il quale può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- il responsabile del procedimento;
- il comportamento contestato;
- il termine del procedimento;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo;
- l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- la possibilità entro il termine di giorni 30 di trasmettere esclusivamente tramite domicilio digitale una memoria illustrativa, nonché l'indicazione di eventuali testi a discarico. Tale termine non è dilatorio; va incluso nel termine di 180 giorni di cui al successivo art. 9) punto b).

Il responsabile del procedimento cura la convocazione per mezzo del domicilio digitale dello spedizioniere e degli eventuali testimoni individuati dall'ufficio o richiesti dall'interessato al fine di ascoltarli in audizione.

Art. 7 – Audizione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dall'audizione dell'interessato, dei controinteressati e dei testimoni individuati dall'ufficio e richiesti dallo spedizioniere.

L' audizione si tiene alla presenza del Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio o di un funzionario dell'Area con posizione organizzativa e del responsabile dell'ufficio che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Durante l'audizione lo spedizioniere può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale a cura del responsabile d'ufficio. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente o suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio competente per materia e dall'audito, viene protocollato. Un originale viene rilasciata immediatamente all'audito.

L'audito ha diritto di far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Il Dirigente ha la facoltà di decidere che l'audizione si tenga a distanza, realizzando il collegamento attraverso la piattaforma Google Meet.

Art. 8 – Segnalazioni

Il responsabile del procedimento provvede a inoltrare i provvedimenti disciplinari all'organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.

Il responsabile del procedimento provvede a inoltrare comunicazione dei provvedimenti di sospensione o di inibizione all'esercizio dell'attività al Questore della provincia per le eventuali determinazioni di competenza.

Art. 9 – Termini

Sono previsti i seguenti termini:

- a) per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare accertamenti presso privati e/o enti pubblici;
- b) per la conclusione del procedimento: 180 giorni con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dal mediatore;
- c) per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- d) per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipenda esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato;
- e) per la convocazione all'audit: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione;
- f) per la comunicazione della decisione all'audit: entro 15 giorni dalla decisione;
- g) fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono decorrere almeno 60 giorni.

Art. 10 – Contestazione del comportamento che ha determinato le mancanze o le infrazioni

Il fatto o comportamento contestato allo spedizioniere viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi:

- le generalità per individuare in modo univoco lo spedizioniere;
- gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati;
- l'enunciazione dei fatti contestati;
- l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.

Art. 11 – Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 26 ottobre 2011, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della scia di inizio attività al registro delle imprese, viene effettuata una verifica relativamente alla permanenza dei requisiti che consentono all'impresa la prosecuzione dello svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Dirigente, verificata la mancanza di un requisito di legge, adotta il conseguente provvedimento sulla base della sola documentazione trasmessa al registro delle imprese con pratica telematica ComUnica, e degli ulteriori elementi acquisiti nella eventuale partecipazione dell'imprenditore all'audizione.

Art. 12 – Decisione

Il Dirigente dell'Area Anagrafica adotta il provvedimento finale.

Lo stesso viene notificato al domicilio digitale dell'impresa che svolge l'attività di spedizioniere. La conclusione del procedimento viene comunicata al soggetto che ha presentato la segnalazione.

Art. 13 – Verifica sospensione attività

Nel caso di provvedimento disciplinare di sospensione dell'attività, la notizia deve essere iscritta a cura del sanzionato con modalità telematica nel repertorio delle notizie economico amministrative, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 581/95.

Nel caso l'interessato non provveda, la notizia verrà acquisita d'ufficio e contestualmente verrà accertata la relativa violazione amministrativa.

Nel corso delle ispezioni disposte al fine di verificare l'effettiva sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si deve accertare che i locali non siano accessibili

al pubblico e non vi sia alcuna attività rivolta allo stesso.

L'ufficio competente accerta l'eventuale violazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione ai sensi dell'art. 21, comma 2 della Legge 14 novembre 1841, n. 1442.

Art. 14 – Verifica scritture contabili

La documentazione contabile (a titolo esemplificativo: registro fatture, libro giornale o, nel caso di contabilità semplificata, registro IVA) che dimostra l'effettiva sospensione dell'attività di spedizioniere, a seguito dell'adozione del provvedimento dirigenziale di sospensione della stessa, deve essere trasmessa all'ufficio competente con domicilio digitale, fatta salva la possibilità di audire l'interessato, anche su sua richiesta, al fine di acquisire elementi aggiuntivi per la valutazione del caso in esame.

Dell'esito dell'esame delle evidenze contabili, l'ufficio competente redige apposito verbale e dà comunicazione all'interessato a conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 15 - Tutela della riservatezza "Privacy"

La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2023 ed è pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER L'ATTIVITÀ DI:**

INSTALLAZIONE IMPIANTI

(L. 5 marzo 1990, n. 46 – D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

AUTORIPARAZIONE

(L. 5 febbraio 1992, n. 122)

PULIZIA

(L. 25 gennaio 1994, n. 82 – D.M. 7 luglio 1997, n. 274)

FACCHINAGGIO

(D.M. 30 giugno 2003, n. 221)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER L'ATTIVITÀ DI:**

INSTALLAZIONE IMPIANTI

(L. 5 marzo 1990, n. 46 – D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

AUTORIPARAZIONE

(L. 5 febbraio 1992, n. 122)

PULIZIA

(L. 25 gennaio 1994, n. 82 – D.M. 7 luglio 1997, n. 274)

FACCHINAGGIO

(D.M. 30 giugno 2003, n. 221)

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Sospensione dell'attività o cancellazione

Articolo 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Articolo 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Articolo 5 – Ufficio competente

Articolo 6 – Segnalazione delle violazioni

Articolo 7 – Audizione

Articolo 8 - Segnalazioni

Articolo 9 – Termini

Articolo 10 – Contestazione del comportamento

Articolo 11 – Decisione

Articolo 12 – Verifica sospensione attività

Articolo 13 – Verifica delle scritture contabili

Articolo 14 – Tutela della riservatezza "Privacy"

Articolo 15 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione:

- della sospensione alla prosecuzione dell'attività per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio;
- la cancellazione dell'impresa di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio limitatamente all'esercizio dell'attività.

Art. 2 – Sospensione dell'attività o cancellazione

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di installazione di impianti, in caso di violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di autoriparazione, da tre a sei mesi se sono segnalati inadempimenti di particolare gravità circa gli interventi effettuati sui mezzi.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia, se venga accertata:

- l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 626/94 (*rectius* d.lgs. 81/08) e successive modificazioni;
- un'infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivanti da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio;
- al venir meno dei requisiti richiesti per esercitare l'attività qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione apposita istanza e si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabile su istanza dell'impresa per una sola volta con provvedimento motivato.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio se si accerta:

- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 626/94 (*rectius* d.lgs. 81/08) e successive modificazioni;
- una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla l. 1369/60;
- ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivanti da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;
- il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'art. 11 del d.m. 221/03 in particolare: mancato deposito dei contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000,00 euro all'anno entro 30 giorni dalla stipula presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio o mancata stipula per tali contratti di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
- al venir meno dei requisiti richiesti per esercitare l'attività qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione

apposita istanza e si impegna a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili su istanza dell'impresa per una sola volta con provvedimento motivato.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di installazione di impianti in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di autoriparazione, se sono segnalati gravissimi inadempimenti circa gli interventi effettuati sui mezzi o in caso di violazione ripetuta ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. 122/92 (esercizio da parte dell'impresa di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni diverse da quelle a lei riconosciuta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale) o in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia se l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato o in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio se:

- l'impresa non presenti istanza di sospensione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione o quando perde uno o più requisiti richiesti;
- l'istanza di sospensione non viene accolta;
- l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato.

Art. 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Il Dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti disciplinari delega l'esercizio delle funzioni disciplinari a un responsabile del procedimento.

A questi è demandato il compito di curare il procedimento, di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali.

Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

- archivia l'esposto o dispone l'apertura del procedimento disciplinare;
- individua il comportamento che ha determinato la turbativa di mercato;
- fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento;
- inoltra le segnalazioni previste dalla legge all'Autorità Giudiziaria;
- propone al Dirigente la sanzione disciplinare che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Resta, viceversa, in capo al Dirigente, con cui il responsabile del procedimento dovrà all'uopo raccordarsi, la possibilità di disporre ispezioni.

Art. 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia svolge le funzioni previste dal soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 5 – Ufficio competente

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è l'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

Art. 6 – Segnalazione delle violazioni

Chiunque, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare, può presentare una segnalazione/esposto debitamente circostanziata e documentata, all'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

La segnalazione/esposto deve essere inoltrata all'ufficio utilizzando esclusivamente l'apposito modello, redatto in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile, reperibile in formato .pdf compilabile sul sito della Camera di Commercio di Brescia all'indirizzo www.bs.camcom.it.

Nel caso la segnalazione/esposto fosse in forma anonima, la stessa verrà archiviata.

Il responsabile del procedimento, se archivia l'esposto, ne dà comunicazione al soggetto che ha presentato la segnalazione; diversamente, avvia il procedimento e ne dà notizia, a mezzo di lettera se privato cittadino e a mezzo domicilio digitale se imprenditore, a chi ha presentato la segnalazione e al soggetto individuato come responsabile della violazione.

Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

- l'ufficio competente e presso il quale può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- il responsabile del procedimento;
- il comportamento contestato;
- il termine del procedimento;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo;
- l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- la possibilità entro il termine di giorni 30 di trasmettere esclusivamente tramite domicilio digitale una memoria illustrativa, nonché l'indicazione di eventuali testi a discarico. Tale termine non è dilatorio; va incluso nel termine di 180 giorni di cui al successivo art. 9) punto b).

Il responsabile del procedimento cura la convocazione per mezzo del domicilio digitale dell'impresa e degli eventuali testimoni individuati dall'ufficio o richiesti dall'interessato al fine di ascoltarli in audizione.

Art. 7 – Audizione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dall'audizione dell'interessato, dei controinteressati e dei testimoni individuati dall'ufficio e richiesti dal mediatore.

L' audizione si tiene alla presenza del Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio o di un funzionario dell'Area con posizione organizzativa e del responsabile dell'ufficio che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Durante l'audizione il mediatore può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale a cura del responsabile d'ufficio. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente o suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio competente per materia e dall'audito, viene protocollato. Un originale viene rilasciata immediatamente all'audito.

L'audito ha diritto di far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Il Dirigente ha la facoltà di decidere che l'audizione si tenga a distanza, realizzando il collegamento attraverso la piattaforma Google Meet.

Art. 8 – Segnalazioni

Il responsabile del procedimento trasmette le segnalazioni che comportino l'obbligo di trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria mentre l'informativa all'interessato è limitata alla notizia della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria quale atto d'ufficio.

Il responsabile del procedimento provvede a inoltrare notizia dei provvedimenti previsti per l'attività di facchinaggio agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.

Art. 9 – Termini

Sono previsti i seguenti termini:

- a) per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare accertamenti presso privati e/o enti pubblici;
- b) per la conclusione del procedimento: 180 giorni con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dal mediatore;
- c) per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- d) per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipenda esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato;
- e) per la convocazione all'audit: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione;
- f) per la comunicazione della decisione all'audit: entro 15 giorni dalla decisione;
- g) fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono decorrere almeno 60 giorni.

Art. 10 – Contestazione del comportamento

Il fatto o comportamento contestato alle imprese in esame viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi:

- le generalità per individuare in modo univoco l'impresa;
- gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati;
- l'enunciazione dei fatti contestati;
- l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.

Art. 11 – Decisione

Il Dirigente dell'Area Anagrafica adotta il provvedimento finale.

Lo stesso viene notificato con posta elettronica certificata all'impresa. La conclusione del procedimento viene comunicata al soggetto che ha presentato la segnalazione.

Art. 12 – Verifica sospensione attività

Nel caso di provvedimento disciplinare di sospensione dell'attività, la notizia deve essere iscritta a cura del sanzionato con modalità telematica nel repertorio delle notizie economico amministrative, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 581/95.

Nel caso l'interessato non provveda, la notizia verrà acquisita d'ufficio e contestualmente verrà accertata la relativa violazione amministrativa.

Nel corso delle ispezioni disposte al fine di verificare l'effettiva sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si deve accertare che i locali non siano accessibili al pubblico e non vi sia alcuna attività rivolta allo stesso.

Art. 13 – Verifica scritture contabili

La documentazione contabile (a titolo esemplificativo: registro fatture, libro giornale o, nel caso di contabilità semplificata, registro IVA) che dimostra l'effettiva sospensione dell'attività di mediazione, a seguito dell'adozione del provvedimento dirigenziale di sospensione della stessa, deve essere trasmessa all'ufficio competente con domicilio digitale, fatta salva la possibilità di audire l'interessato, anche su sua richiesta, al fine di acquisire elementi aggiuntivi per la valutazione del caso in esame.

Dell'esito dell'esame delle evidenze contabili, l'ufficio competente redige apposito verbale e dà comunicazione all'interessato a conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 14 - Tutela della riservatezza "Privacy"

La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel

rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2023 ed è pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)